

**REP. N.** \_\_\_\_\_

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DI COMUNI DEL MANDROLISAI TRA I COMUNI  
DI \_\_\_\_\_**

L'anno **Duemila quindici (2015)**, il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_), con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge;

**TRA**

Il Comune di **ORTUERI** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. nato a, il quale  
interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del  
Comune di autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_, esecutiva;

Il Comune di **ATZARA** rappresentato dal Sindaco pro-tempore, \_\_\_\_\_, il  
quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del  
Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

Il Comune di **MEANA SARDO** rappresentato dal Sindaco pro-tempore,  
\_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di  
legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_, autorizzato in forza della deliberazione  
del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**PREMESSA**

I Comuni di \_\_\_\_\_, contermini facenti parte  
della provincia di Nuoro intendono proseguire nel percorso di integrazione associativa  
iniziato con l'approvazione della convenzione quadro per l'esercizio in forma associata  
delle funzioni fondamentali e dei servizi, attraverso la costituzione di una "Unione di  
Comuni" di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e di cui alla Legge n. 56/2014.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e  
dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni medesimi.

In particolare, scopo dell'Unione è quello di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, fra Enti che, già da lungo tempo, collaborano fra di loro su più fronti e sono rappresentanti di una indubbia continuità territoriale;

Per queste motivazioni, i Comuni di \_\_\_\_\_ e, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. 267/2000 denominata “\_\_\_\_\_”.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. Tra i Comuni di \_\_\_\_\_, come sopra rappresentanti, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione dei Comuni contermini di \_\_\_\_\_, ente locale denominato “Unione del Mandrolisai”.
2. L'Unione di Comuni “\_\_\_\_\_” è un ente locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello Statuto che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero **1)** per farne parte integrante e sostanziale.
4. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di ATZARA e i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio dei comuni che la compongono.
6. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'allegato Statuto:
  - il Consiglio

- La Giunta
  - Il Presidente
7. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero **1)** per farne parte integrante e sostanziale,
  8. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate nello Statuto e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge.
  9. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_**

## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Art. 1**

#### *Oggetto*

1 - Il presente statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "Unione di Comuni del Mandrolisai", ne individua le funzioni e determina le risorse per il loro svolgimento.

2 - L'Unione è composta dai comuni di: Atzara, Meanasardo, Ortueri.

3 - L'ambito territoriale ottimale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.

4 - I comuni dell'Unione, già classificati montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n.1102 (*Nuove norme per lo sviluppo della montagna*), continuano a beneficiare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali.

### **Art. 2**

#### *Finalità dell'Unione*

1 - L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta i comuni del territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, perseguendo la progressiva integrazione dei comuni che la costituiscono, attraverso la sussidiarietà tra gli enti e tenendo conto delle loro vocazioni e peculiarità.

2 - L'Unione promuove lo sviluppo delle comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle autonomie locali e delle norme regionali in materia di associazioni e unioni fra comuni, del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione.

3- L'Unione concorre alla costituzione di associazioni di unioni di comuni, anche mediante la stipula di apposita convenzione, per l'esercizio coordinato delle funzioni di area vasta attribuite o delegate con legge regionale.

### **Art. 3**

#### *Obiettivi programmatici*

1 - Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo l'iniziativa economica di soggetti pubblici e privati per il generale consolidamento del territorio con modalità e i mezzi compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini; tutela e valorizza inoltre il patrimonio storico ed artistico e le loro tradizioni culturali;

b) favorire la qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti ai comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) favorire l'integrazione fra le diverse realtà territoriali;

e) esercitare attivamente una efficace influenza nell'associazione delle unioni per migliorare i servizi nel territorio di competenza;

f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli comuni, assicurando maggiore efficienza ed economicità a vantaggio della collettività;

g) promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni.

### **Art. 4**

#### *Criteri generali dell'attività*

1 - Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira e adegua le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi della pianificazione degli ambiti strategici e regionali, nazionali ed europei.

2 - L'Unione svolge la propria attività secondo il metodo e con gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici nel reciproco rispetto degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

### **Art. 5**

### *Sede, stemma e gonfalone*

1 - La sede dell'Unione è in Atzara. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché nell'ambito del territorio dei comuni che la compongono.

2 - La sede dell'Unione sarà prioritariamente dotata della tecnologia informatica necessaria per l'efficace collegamento dei propri uffici nel territorio.

3 - L'Unione potrà dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.

### **Art. 6**

#### *Durata adesione e recesso*

1 - L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2 - L'adesione di un nuovo Comune è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Essa acquista efficacia dopo l'approvazione delle modifiche del presente statuto, su proposta del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2 - L'adesione decorre dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti di cui al comma precedente.

3 - Ogni Comune partecipante all'Unione, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Unione, può recedere unilateralmente con provvedimento adottato dal Consiglio con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4 - Il recesso deve essere deliberato entro il primo semestre dell'anno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Dal medesimo termine cessano dalla carica i componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune receduto.

5 - In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune, ivi comprese, pro-quota e secondo principi di equità, le passività eventualmente prodottesi in capo all'Unione nel periodo di adesione del Comune recedente. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Fatte salve le diverse previsioni del presente statuto, restano comunque validi tutti gli obblighi generali dei comuni previsti dalla vigente normativa.

6 - In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni pro-quota e secondo principi di equità.

7 - Il personale comunale trasferito all'Unione, in caso di recesso, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui dotazione organica era inserito.

## TITOLO II

### COMPETENZE

#### **Art. 8**

##### *Funzioni e servizi trasferibili*

1 - I comuni attribuiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni previste dall'art 14, comma 26, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte le eventuali integrazioni e specificazioni della normativa regionale e precisamente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- l-bis) i servizi in materia statistica.
- 2 - Ai fini del migliore esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, tramite specifici accordi da sottoporre all'ufficio di presidenza, saranno individuate apposite forme e modalità di collaborazione, ivi incluse possibili convenzioni.
- 3 - Possono altresì essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni che la costituiscono ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
- 4 - Ove tale attività implichi impegni finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate il profilo del consulente e le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'onere di tali spese è suddiviso in proporzione all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate.
- 5 - All'Unione i comuni possono attribuire successivamente, ad integrazione del presente statuto, ulteriori competenze rispetto a quelle inizialmente affidate.
- 6 - L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento si ispira al principio di unicità ed omogeneità dell'Amministrazione. A tal fine, salva diversa volontà manifestamente deliberata, l'individuazione di una materia come oggetto di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni e i compiti amministrativi che ad essa appartengono.
- 7 - L'Unione può, altresì, stipulare convenzioni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti o siano ad essi complementari.
- 8 - I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere conferiti perché devono essere garantiti dal singolo comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Unione, secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 9**

##### *Procedimento per l'ulteriore trasferimento di competenze*

- 1 - Il trasferimento di ulteriori competenze, rispetto a quelle previste dall'art 8, è deliberato dai comuni dell'Unione e si perfeziona mediante deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, previa verifica delle condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una qualsiasi forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e dei servizi erogati.
- 2 - A seguito del trasferimento di una determinata funzione, l'Unione diviene titolare di tutte le competenze amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente competono le eventuali tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamenti e prelievi. -

- 3 - L'atto di conferimento assolve a tutte le adempienze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità di rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle funzioni, delegando all'Unione il compito di gestirle in nome, per conto e nell'interesse dei comuni.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

##### **Capo I - Organi dell'Unione**

#### **Art. 10**

##### *Organi*

- 1 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

2 - Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono, quindi, soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei comuni interessati dalle elezioni.

## Capo II - Il Consiglio

### **Art. 11**

#### *Composizione*

- 1 - Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti ed è formato da 9 consiglieri comunali
- 2- Ogni comune partecipa al Consiglio con tre consiglieri comunali eletti dai singoli consigli comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
- 3 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.

### **Art. 12**

#### *Convocazione della prima seduta*

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, entro quindici giorni dalla data della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.

### **Art. 13**

#### *Durata in carica*

- 1 - Il Consiglio esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 2 - Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 10.
- 3 - Quando viene rinnovato il Consiglio di uno o più comuni dell'Unione, la rispettiva rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del Consiglio comunale rinnovato.

### **Art. 14**

#### *Funzionamento*

- 1 - Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi del presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, oltre alla possibilità di poter far intervenire alla seduta, senza diritto di voto, i consiglieri e gli assessori dei comuni facenti parte dell'Unione. Il Regolamento definisce, inoltre, i rapporti tra il Consiglio e i Consigli comunali.

### **Art. 15**

#### *Commissioni consiliari*

- 1 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza.
- 2 - I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni. Con il medesimo regolamento si disciplinano forme di raccordo fra il Consiglio dell'Unione ed i consigli comunali dei comuni aderenti.

### **Art. 16**

#### *Competenze*

- 1 - Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei consigli comunali.

2 - Il Presidente dell'Unione fornisce periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, sull'andamento dell'Unione, redatti sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del Consiglio.

#### **Art. 17**

##### *Decadenza dei consiglieri*

1 - Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive alle sedute del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della assenza maturata, provvede a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2 - In tal caso, il Consiglio comunale di cui fa parte il consigliere decaduto, provvede, entro i successivi trenta giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico, tra maggioranza e minoranza, in seno ai propri membri, presso il Consiglio dell'Unione.

#### Capo II - Il Presidente e la Giunta

#### **Art. 18**

##### *Nomina del Presidente*

1 - La presidenza dell'Unione di Comuni del Mandrolisai ha una durata pari a 12 mesi, compete a un sindaco indicato dalla Giunta tra i sindaci dei comuni associati, secondo una turnazione programmata, che se necessario potrà essere variata in corso d'anno. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

2 - Il Vice Presidente è il Sindaco destinato ad assumere l'incarico di Presidente nel periodo immediatamente successivo a quello in corso. In caso di assenza del Vice Presidente, presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

#### **Art. 19**

##### *Presidente del Consiglio*

1 - Il Consiglio dell'Unione viene preseduto dal Presidente dell'Unione

2 - Il Presidente dell'Unione resta in carica secondo quanto stabilito dall'art 18, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

3 - Nel caso di assenza, impedimento, dimissioni, perdita dello *status* di consigliere dell'Unione, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, sino a quando non viene eletto il nuovo Presidente dell'Unione

4 - Il Presidente rappresenta il Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;

b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;

c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere;

d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 14, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

5 - Il Presidente dell'Unione, è tenuto ad attivarsi per la convocazione, quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

6- Il Presidente particolarmente espleta le competenze seguenti

a) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle unioni comunali e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

e) provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

f) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;

g) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

3 - dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo sottoponendola all'esame del Consiglio.

#### **Art. 21**

##### *Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente*

1 - Le dimissioni del Presidente, indirizzate alla Giunta e comunicate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2 - Per la sostituzione, provvede l'ufficio di presidenza tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19

3 - Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente.

#### **Art. 22**

##### *La Giunta*

1 La Giunta è composta dal Presidente, dal vice Presidente, dai restanti sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

2. I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 23**

##### *Competenze della Giunta*

1 - La Giunta elabora e attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio traducendoli in specifiche politiche di intervento, inoltre orienta l'azione dell'apparato amministrativo e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2 - Il Presidente può delegare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente statuto, del Presidente e dei funzionari ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4 - La Giunta non può assumere deliberazioni su tematiche che riguardano esclusivamente l'attività di un singolo comune contrarie al parere del sindaco del comune interessato alla deliberazione stessa.

### **TITOLO IV**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 24**

##### *Principi della partecipazione*

1 - Ai residenti nel proprio territorio, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2 - L'Unione riconosce altresì il diritto dei residenti e degli utenti, nonché delle formazioni sociali, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

3 - L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4 - I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

5 - Il regolamento disciplina in particolare i modi di effettuazione dei *referendum*, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

## **Art. 25**

### *Referendum*

1 - Il Presidente indice il *referendum* quando lo richiede il 10% dell'elettorato attivo complessivamente iscritto nelle liste elettorali di tutti i comuni dell'Unione, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il *referendum* è indetto altresì quando lo richiedono almeno tre consigli comunali di comuni aderenti all'Unione.

2 - Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla consultazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal Presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste da apposito regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

3 - Non possono essere in ogni caso sottoposti a *referendum*:

- a) Il presente statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
- b) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) I provvedimenti riguardanti contribuzioni e tariffe;
- d) I provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
- e) I provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f) Gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
- g) Attività meramente esecutive di norme statali o regionali ovvero di atti riservati alla competenza esclusiva della provincia.

4 - Qualora il *referendum* sia indetto dal Consiglio, esso sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

5 - La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6 - Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del *referendum* entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Unione.

7 - Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su più di sei quesiti.

8 - Il *referendum* non può essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

9 - Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

## **Art. 26**

### *Iniziativa popolare*

1 - I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei comuni dell'Unione, possono proporre, nelle forme previste dal regolamento, agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni.

2 - I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno mille aventi diritto.

3 - Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre tre mesi dalla data del deposito della proposta.

4 - Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

## **Art. 27**

### *Diritto d'informazione e di accesso agli atti*

1 - L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e tramite altri strumenti di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
- c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;
- e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2 - A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

#### **Art. 28**

##### *Conferenze aperte e riunione in seduta congiunta dei Consigli Comunali dell'Unione*

1 - Il Presidente promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo la discussione e l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

2 - Annualmente, all'atto del passaggio di consegne tra il Presidente dell'Unione uscente e quello entrante, è convocata un'assemblea plenaria di tutti i Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa, nel corso della quale il Presidente uscente relaziona sullo stato dell'Unione.

#### **Art. 29**

##### *Partecipazione procedimentale*

1 - È assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

2 - Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

3 - Sull'indizione dell'istruttoria decide la Giunta.

### **TITOLO V**

#### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 30**

##### *Principi generali*

1 - L'assetto organizzativo dell'Unione si ispira a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

2 - Gli organi elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e definiscono le modalità di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento degli stessi.

3 - L'azione amministrativa tende al costante miglioramento nella qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione dell'azione amministrativa, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

4 - A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio personale, l'adozione di un assetto organizzativo fondato su tecniche gestionali improntate all'efficienza e alla misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

5 - Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, l'Unione dà vita ad un processo di pianificazione improntato su una metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

### **Art. 31**

#### *Ordinamento degli uffici*

1 - L'elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti funzionali dell'Unione, dell'intervento pubblico, e quindi in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale, mirato a determinare le funzioni e i servizi rimessi all'amministrazione.

2 - Obiettivo primario dell'Unione è tradurre le esigenze del territorio in programmi, progetti, servizi coinvolgenti anche il settore privato.

3 - La razionalizzazione organizzativa deve pertanto attivarsi in un percorso che si sviluppa nelle seguenti fasi e relative attività:

- a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;
- b) progettazione dell'assetto organizzativo;
- c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;
- d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;
- e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta.

### **Art. 32**

#### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1 - Lo schema organizzativo degli uffici è approvato con deliberazione della Giunta.

2 - Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

3 - Il regolamento detta inoltre i criteri idonei a disciplinare la dipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e servizi dei comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale ai propri fini.

### **Art. 33**

#### *Segretario*

1 - L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo che presta servizio presso uno dei comuni aderenti dell'Unione. Sono fatte salve diverse e sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali. Il suo incarico ha una durata pari a 12 mesi, senza alcuna preclusione per rinnovi di pari durata.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, fatta salva la possibilità di attribuire tale funzione ad un dirigente apicale; il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga, su richiesta dell'Unione, i contratti per i quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- d) ricopre l'incarico di responsabile anti corruzione;
- e) ricopre l'incarico di responsabile della trasparenza qualora tale funzione non sia affidata ad un responsabile di Settore.

3. Il Segretario viene nominato dal Presidente a inizio della legislatura per la durata della medesima. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

4. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione cui al comma 2, punto a), ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

### **Art. 34**

#### *Responsabili di servizio*

1 - I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale,

2 - I dipendenti con le funzioni di responsabilità di servizio, per il raggiungimento dei risultati stabiliti dagli organi elettivi, concorrono alla definizione dei piani esecutivi di gestione annuali e pluriennali diretti alla loro attuazione, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche, nonché curando l'istruttoria e l'emissione di pareri per l'adozione di deliberazioni nella materie loro affidate.

3 - Spetta a chiunque eserciti funzioni direttive la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dal Presidente e dall'ufficio di presidenza, in relazione agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, verso i quali sono responsabili delle corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

4 - Compete, inoltre, a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità in merito all'efficiente svolgimento delle attività a cui è preposto con riguardo alla generale organizzazione del personale rimesso alla sua gestione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che gli siano stati affidati ai sensi del programma dell'amministrazione.

5 - I dipendenti competenti ad adottare provvedimenti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva certezza dei criteri tecnici o della disciplina da adottare.

6 - I soggetti di cui al comma precedente sono altresì responsabili dell'efficace utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondi i piani di azione dell'amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dall'Unione.

#### **Art 36**

##### *Ufficio di supporto agli organi di direzione politica*

1 - Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta per l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite nei limiti dell'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art 37**

##### *Servizi pubblici locali*

1 - L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo II del presente statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali nelle materie attribuite alla propria competenza in una delle forme previste dalla legge, individuando quella più appropriata al caso concreto, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto, in ogni caso, delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai comuni partecipanti, nonché dei principi di sussidiarietà e concorrenza.

2 - L'Unione deve garantire che nella gestione dei servizi, diretta e indiretta, vengano fissate norme idonee ad assicurare, anche tramite eventuali carte dei servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

3 - L'Unione non può revocare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni che vi partecipano senza il loro previo consenso.

4 - La successione dei rapporti relativi ai modelli di gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 6.

## TITOLO VI

### FINANZA E CONTABILITÀ

#### **Art. 38**

##### *Finanze dell'Unione e servizio finanziario*

1 - L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge sulla finanza locale, e la esercita in base al criterio della certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - I trasferimenti finanziari, strumentali e di personale da parte dei comuni saranno effettuati tramite specifica convenzione.

3 - L'Unione ha potestà impositiva propria nei casi e con i limiti stabiliti dalla legge, in relazione alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.

4 - Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei comuni.

#### **Art. 39**

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1 - Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i seguenti principi:

- Principio dell'annualità
- Principio dell'unità
- Principio dell'universalità
- Principio dell'integrità
- Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
- Principio della significatività e rilevanza
- Principio della flessibilità
- Principio della congruità
- Principio della prudenza
- Principio della coerenza
- Principio della continuità e della costanza
- Principio della comparabilità e della verificabilità
- Principio della neutralità
- Principio della pubblicità
- Principio dell'equilibrio di bilancio
- Principio della competenza finanziaria
- Principio della competenza economica
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

2 - La gestione finanziaria dell'Unione, nonché i relativi documenti contabili, saranno adottati in coerenza alle disposizioni di legge vigenti, nonché a quelle previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

3 - Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente titolo.

#### **Art. 40**

##### *Revisione economico - finanziaria*

1 - Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione economico-finanziario secondo la procedura prevista per gli Enti Locali.

2 - Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile una sola volta.

3 - L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti amministrativi dell'Unione e, se necessario, dei comuni partecipanti, e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.

4 - L'organo di revisione collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione e delle sue istituzioni.

5 - L'organo di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

6 - L'Unione, su delega dei comuni aderenti, può nominare un revisore dei conti che svolga la funzione oltre che per l'Unione anche per i comuni aderenti, in tal caso, qualora venga superata la soglia dei 15.000 abitanti, si provvederà a nominare un Collegio di Revisori.

#### **Art. 41**

##### *Controllo economico di gestione*

1 - Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

#### **Art. 42**

##### *Servizio di tesoreria*

1 - Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da soggetti a ciò abilitati.

2 - Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **TITOLO VII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 43**

##### *Entrata in vigore*

1 - Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti i Comuni partecipanti all'Unione.

2 - Per gli enti di nuova adesione lo statuto entra in vigore con la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione da parte dei relativi sindaci.

3 - Il presente statuto è vincolante per l'Unione a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 44**

##### *Primi adempimenti e trasferimenti delle competenze*

1 - Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 7, con atti del Consiglio comunale.

#### **Art. 45**

##### *Potere normativo e regolamentare*

1 - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma decorre dalla data di esecutività degli atti di conferimento.

2 - Gli atti dell'Unione curano di indicare le eventuali abrogazioni delle normative comunali e, ove esse siano parziali, individuano quelle rimaste in vigore.

#### **Art. 46**

##### *Disposizioni finali*

1 - Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

2 - Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio telematico dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3 - Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio telematico di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

4 - Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.